

considerando che è opportuno precisare che i contratti e le dichiarazioni di consegna devono contenere, fra l'altro, gli elementi necessari per l'identificazione dei vini che ne sono oggetto;

considerando che è necessario prevedere alcuni termini per lo svolgimento dell'operazione sia per i produttori che i distillatori, al fine di garantire la massima efficacia della misura;

considerando che il prezzo del vino da distillare non consente normalmente una commercializzazione alle condizioni del mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione; che è quindi necessario prevedere un aiuto, il cui importo è fissato in base ai criteri previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2179/83, tenendo conto altresì dell'attuale incertezza dei prezzi sul mercato dei prodotti della distillazione;

considerando che è necessario evitare il rischio che i prodotti della distillazione di alcuni vini possano perturbare il mercato delle acquaviti di vino con denominazione d'origine; che a tal uopo, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83, è opportuno prevedere che, mediante la distillazione diretta di tali vini, non sia possibile ottenere un prodotto avente titolo alcolometrico inferiore a 92 % vol;

considerando che a norma dell'articolo 41, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 822/87, il prezzo minimo d'acquisto da versare è pari alla percentuale di cui all'articolo 29 dello stesso regolamento; che nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 tale percentuale è pari all'82 %; che in virtù del disposto dell'articolo 122 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in Spagna tale percentuale è pari al 76 %;

considerando che è opportuno disporre che il prezzo minimo garantito ai produttori sia pagato, di norma, entro termini che consentano loro di trarne un vantaggio comparabile a quello che otterrebbero se si trattasse di una vendita commerciale; che è pertanto indispensabile anticipare il più possibile il versamento degli aiuti per la distillazione in questione, garantendo mediante un regime di cauzione appropriato il normale svolgimento delle operazioni;

considerando che alcuni vini consegnati alla distillazione prevista dal presente regolamento possono essere trasformati in vini alcolizzati; che è opportuno adattare in conseguenza le disposizioni applicabili alle operazioni di distillazione, conformemente alle regole previste agli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83;

considerando che, per assicurare lo stesso trattamento a tutti i produttori, se appare necessaria la decisione di ridurre i quantitativi di vino da distillare che figurano nei contratti di consegna e nelle dichiarazioni, è opportuno prevedere che le operazioni di distillazione inizino soltanto dopo che tutti i contratti e le dichiarazioni sono stati presentati agli organismi d'intervento e dopo che sono noti i quantitativi totali offerti;

considerando che gli organismi d'intervento e la Commissione devono essere informati sullo svolgimento delle

operazioni di distillazione e conoscere, in particolare, i quantitativi di vino distillati e i quantitativi di prodotti ottenuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Una distillazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 è aperta per la campagna 1987/1988 per tutti i vini da tavola nei limiti di 4 milioni di ettolitri.

2. In conformità del disposto dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori che durante la campagna 1986/1987, erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 35, 36 o 39 dello stesso regolamento sono ammessi al beneficio delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto i loro obblighi nei periodi di riferimento fissati rispettivamente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2672/86 della Commissione⁽¹⁾, all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2705/86 della Commissione⁽²⁾ e all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione⁽³⁾.

Articolo 2

I contratti e le dichiarazioni di cui rispettivamente all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente al più tardi il 18 marzo 1988.

Articolo 3

1. Il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può concludere uno o più contratti, non può superare il 6 % del quantitativo di vino da tavola che esso ha prodotto durante la campagna 1987/1988.

Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che il quantitativo totale per il quale ciascun produttore può concludere uno o più contratti non superi 5 hl per ettaro di vigneto destinato alla produzione di vino da tavola dal produttore in questione. In tal caso tale possibilità può essere sia estesa all'insieme del territorio dello Stato membro sia limitata alla totalità di una zona viticola o della parte di zona viticola compresa nel territorio dello Stato membro.

Ciascun produttore non può consegnare un quantitativo di vino da tavola inferiore a 5 hl.

⁽¹⁾ GU n. L 244 del 29. 8. 1986, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 61.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.